

Servizio

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 158 DEL 14/12/2022**

OGGETTO: FISSAZIONE DELLA SCANSIONE TEMPORALE E DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI PER L'ANNO 2023

Premesso che:

La legge regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

La Regione Piemonte, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome approvato in data 24/03/2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, ha trasmesso in data 12/12/2022 la comunicazione prot. n. 38581 relativa alla data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale, che decorrerà dal **05/01/2023**.

Nella suddetta comunicazione la Regione Piemonte ha ribadito:

- che la durata dei saldi è di otto settimane, anche non continuative, a partire dalla suddetta date di inizio;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune ed è sanzionabile, ai sensi di legge, in caso di violazione.

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

- vista la legge regionale 12/11/1999 n.28 e seguenti modifiche e integrazioni
- vista la D.G.R. 02/12/13 n. 16-6795
- visto l'art. 107 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267

DISPONE

1) Di determinare come segue, in esecuzione del disposto di legge, la data di inizio e la scansione temporale delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale 2023:

saldi invernali: da giovedì 5 gennaio 2023 a giovedì 2 marzo 2023

2) Di revocare ogni disposizione precedente incompatibile con il presente provvedimento

RENDE NOTO CHE

- A. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale n. 28/1999, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2015, per le vendite di fine stagione:
- ✓ **Non è più necessaria la preventiva comunicazione al Comune** ai fini della corretta informazione al consumatore:
 - ✓ **È sufficiente l'apposizione di un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio commerciale, almeno 3 giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento della medesima**
- A. Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della legge regionale più volte citata in premessa *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*
- B. Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”*
- C. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori emanato con Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- D. Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”**
- E. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione e consistente nel pagamento di una somma compresa da € 516 e € 3098, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni

Rivalta di Torino, 13/12/2022

**IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI
E SERVIZI ALLA PERSONA
Mara dott. Miretti**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MIRETTI MARA in data 14/12/2022